

Sentenza n. 02 – del 28/03/2019

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente (collegato tramite videoconferenza)

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi il giorno 28 marzo 2019, alle ore 12:00 presso la sede della Federazione Italiana Sport Rotellistici in Roma, Viale Tiziano 74, per deliberare in ordine al ricorso presentato dall'Avv. Roberta Sacco per conto della società CV Skating SSDRL in persona del Presidente p.t. Valentini Riccardo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line del 14/03/2019 di cui al Comunicato Ufficiale n. 50, anno sportivo 2018/2019, con cui è stata comminata all'atleta Cocino Stefano la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica ed Euro 450,00 di ammenda per fallo di reazione nel corso della gara del 09.03.2019 contro la Società Ferrara Hockey.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente eccepiva la involontarietà del fallo sanzionato e chiedeva l'acquisizione del video sul canale YOU TUBE dedicato. Concludeva per la riforma del provvedimento impugnato, comminando all'atleta la sanzione adeguata al comportamento involontario. All'udienza del 28 marzo 2019 veniva ascoltata la parte ricorrente.

DIRITTO

In primo luogo si acquisisce, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il filmato video richiamato dalla difesa e relativo all'azione di gioco in esame.

Dalla visione del filmato appare corretta la valutazione dell'ufficiale di gara sulla probabile volontarietà del gesto dell'atleta sanzionato.

Infatti, pur apparendo il sollevamento del bastone naturale conseguenza della caduta dell'atleta, lo stesso Cocino si ritiene favorisca volontariamente il contatto dell'attrezzo con il corpo del giocatore avversario.

Tuttavia, nel considerare l'entità della pena inflitta, atteso il fallo subito dall'atleta nel medesimo contesto temporale ed il reciproco agonismo nell'azione di gioco, la sanzione comminata si appalesa eccessiva e meritevole di riduzione.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso.

Riduce le sanzioni comminate con la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line del 14/03/2019 di cui al Comunicato Ufficiale n. 50, anno sportivo 2018/2019 a:

-giornate 2 (due) di squalifica;

-Euro 225,00 di ammenda.

Dispone la restituzione del 50% della tassa di reclamo.

Roma, 28/03/2019.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI